

COMUNE DI PRATO

Regolamento per le attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing

Allegato B: Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di Estetica

Capo I - Requisiti igienico-sanitari

Sezione I - Pulizia e manutenzione

Articolo 1 - Oggetto

Il presente capo costituisce attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge RT 28/2004 e s.m.i. in tema di requisiti minimi igienico-sanitari dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica.

Articolo 2 - Linee guida

Linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione disciplinano:

- a) la pulizia dei pavimenti, delle pareti, degli arredi;
- b) la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico.

Articolo 3 - Fascicolo d'esercizio

Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi tengono documentazione scritta e debitamente aggiornata relativa a:

- a) elenco delle tipologie di prestazione fornite con indicazione della metodica applicata;
- b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;
- c) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio;
- d) procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti ;
- e) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione.

Sezione II - Igiene operatori

Articolo 4 - Abbigliamento

1. Durante l'orario di lavoro gli operatori indossano sopravvesti o apposite divise:
 - a) possibilmente di colore chiaro;
 - b) sempre in perfette condizioni di pulizia.
2. Alternativamente alla tenuta di cui al comma 1, può essere utilizzato abbigliamento monouso.

Articolo 5 - Igiene delle mani

1. L'igiene delle mani degli operatori è assicurata mediante:
 - a) unghie corte e pulite anche mediante spazzolino personale;
 - b) assenza, durante l'esercizio dell'attività lavorativa, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi;
 - c) cura e protezione adeguate di eventuali abrasioni, ferite o infezioni;
 - d) lavaggio accurato con sapone preferibilmente liquido almeno nelle seguenti occasioni:
 - e) all'inizio e al termine dell'attività lavorativa;
 - f) dopo l'uso dei servizi igienici;
 - g) dopo aver fumato;
 - h) preliminarmente e successivamente all'esecuzione di trattamenti che comportano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
 - i) successivamente ad un contatto anche solo sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.

2. L'operatore protegge sempre le mani con guanti di adeguato spessore, non sterili, quando esegue le pulizie dei locali nonché durante le fasi di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.
3. È preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando:
 - a) sono eseguiti trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
 - b) sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.
4. L'operatore può proteggere le mani con creme barriera quando esegue massaggi.

Capo II - Modalità di utilizzo delle attrezzature

Sezione I - Sterilizzazione e disinfezione ad alto livello

Articolo 6 - Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge RT 28/2004 e s.m.i., il presente capo detta le modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di estetica.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179), i rifiuti derivanti dalle attività di estetica si considerano rifiuti speciali con applicazione della relativa disciplina.

Articolo 7 - Obblighi

1. Gli estetisti sterilizzano o disinfettano ad alto livello gli strumenti e gli oggetti non monouso secondo le procedure disciplinate nella presente sezione.
2. Le apparecchiature elettromeccaniche e le attrezzature in genere sono tenute in buone condizioni igieniche in ogni loro parte.
3. Ogni parte di tutte le apparecchiature e attrezzature che hanno un contatto diretto con l'utente:
 - a) sono rimovibili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione qualora non siano monouso.
 - b) sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione secondo le procedure disciplinate nella presente sezione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzati.
4. Gli strumenti che non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono:
 - a) sostituiti qualora non siano monouso;
 - b) lavati, spazzolati e disinfettati.
5. Gli apparecchi per la sterilizzazione di cui all'articolo 8, comma 2 sono periodicamente sottoposti a controllo di buon funzionamento tramite l'uso di test biologici regolarmente in commercio.

Articolo 8 - Sistemi di Sterilizzazione obbligatori

1. Per sterilizzazione si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi patogeni e non patogeni nonché delle spore intese come forma biologica mediante la quale i microrganismi sopravvivono in ambiente ostile in attesa del ripristino di condizioni di forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.
2. La sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da usare secondo le istruzioni del costruttore:
 - a) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 121 gradi centigradi per 20 minuti;
 - b) stufa a secco produttiva di calore secco mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170 gradi centigradi per 60 minuti, 160 gradi centigradi per 120 minuti, 150 gradi centigradi per 150 minuti;

3. Il controllo di cui all'articolo 7, comma 5 può essere sostituito da adeguate verifiche tecniche.

Articolo 9 - Disinfezione ad alto livello

1. Per disinfezione ad alto livello si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni ad eccezione delle spore.
2. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore ovvero per via chimica mediante l'immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate o da approntare sul momento.
3. La disinfezione ad alto livello è eseguita solo sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l'impiego di calore.

Articolo 10 - Fasi comuni per la sterilizzazione e disinfezione

Preliminarmente alla sterilizzazione e alla disinfezione l'operatore:

- a) immerge gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti ovvero per un periodo ridotto a pochi minuti se viene utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
- b) successivamente lava e spazzola gli strumenti in acqua corrente;
- c) dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciuga gli strumenti con salviette monouso.

Articolo 11 - Autoclave e stufa a secco

1. L'uso dell'autoclave di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) è preferito a parità di condizioni con gli altri apparecchi del medesimo comma 2.
2. L'autoclave e la stufa di cui, rispettivamente, all'articolo 8, comma 2, lettera a) e lettera b), possono essere utilizzati contemporaneamente per la sterilizzazione di più strumenti.
3. La sterilizzazione mediante autoclave o stufa a secco è preferibilmente eseguita mediante l'introduzione degli strumenti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta tramite viraggio cromatico.
4. Le buste di cui al comma 3 recano la data di sterilizzazione e la relativa scadenza, sono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera sterilizzatrice e possono essere utilizzate anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti fino al momento in cui sono usati per un utente.
5. Nel caso in cui non si utilizzano le buste di cui al comma 3, gli strumenti da sterilizzare sono collocati sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione in modo che non si verifichino contatti; successivamente all'effettuazione della sterilizzazione, gli strumenti rimangono conservati nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione ovvero possono essere trasferiti in appositi contenitori costituiti anche da espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti a condizione che:
 - a) tali contenitori siano sterili o disinfettati ad alto livello;
 - b) si abbia cura di rimuovere gli strumenti dallo sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili oppure disinfettate ad alto livello.
6. In entrambe le procedure di cui ai commi 3 e 5 sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione è collocato un indicatore chimico della temperatura raggiunta.

Articolo 12 - Sterilizzatore a sfere di quarzo

1. L'utilizzazione dello sterilizzatore a sfere di quarzo è consentito soltanto in casi eccezionali, per strumenti di piccole dimensioni ovvero per la sterilizzazione della parte operativa dello strumento.
2. Gli strumenti sono rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell'impugnatura ovvero utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello.
3. Nel caso in cui la sterilizzazione sia limitata alla parte operativa dello strumento, l'operatore osserva idonee cautele per la mancata sterilizzazione dell'impugnatura.

Articolo 13 - Disinfezione ad alto livello

1. La disinfezione ad alto livello in via chimica è effettuata mediante immersione degli strumenti in soluzioni disinfettanti di cui all'articolo 9, comma 2 per il periodo di tempo indicati dal produttore del disinfettante.
2. Compiuto il periodo di tempo di cui al comma 1, l'operatore provvede a:
 - a) estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello;
 - b) lavarli in acqua sterile;
 - c) asciugarli mediante teli sterili.
3. In attesa di utilizzazione, gli strumenti sono riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.

Sezione II - Strumentazione

Articolo 14 - Strumenti soggetti a deterzione e disinfezione

1. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettante i seguenti strumenti:
 - a) vasche;
 - b) apparecchiature per abbronzatura;
 - c) impianti di sauna;
 - d) bagno turco;
 - e) bagno di vapore.
2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettante nonché protetti con lenzuoli monouso di tipo tessuto non tessuto i seguenti strumenti:
 - a) carrelli e lettini per massaggi e altre prestazioni in ambito estetico;
 - b) poltrone per trattamenti estetici.

Articolo 15 - Aghi

1. Gli aghi per depilazione con diatermocoagulazione sono esclusivamente monouso ed eliminati dopo ogni prestazione.
2. È vietato l'uso ripetuto, anche sulla stessa persona, degli aghi di cui al comma 1.

Articolo 16 - Strumenti acuminati o taglienti

1. Gli strumenti acuminati o taglienti per manicure e pedicure estetico sono di norma monouso.
2. Se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti sono sostituiti dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati secondo le procedure disciplinate dalla sezione I del presente capo.
3. Gli strumenti acuminati o taglienti monouso sono raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, in materiale che permette l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.

Articolo 17 - Biancheria

1. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ogni prestazione.
2. Preliminarmente all'impiego, la biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi.

3. Per quei capi di biancheria non sottoponibili ai lavaggi di cui al comma 2, si provvede con temperature dell'acqua non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.

Capo IV Onicotecnica

Articolo 18 - Oggetto

1. L'attività di onicotecnica consiste nella preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte.
2. L'apposizione di unghie preformate è operata mediante collanti.

Articolo 19 - Requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari

I requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari per l'attività di onicotecnica sono i medesimi stabiliti dall'allegato A (Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali per attività di Estetica) e dai capi I e II del presente allegato.

Articolo 20 - Requisiti formativi

Gli operatori di onicotecnica sono in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V del DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R

Articolo 21 - Cassetta Pronto Soccorso

Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003).